

I SOSTEGNI PER IL RINCARO DI ENERGIA / GAS E LE NOVITA' DEL C.D. " DECRETO AIUTI – QUATER"

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, nell'ambito del DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter", DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina" e DL n. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis" il Legislatore ha introdotto alcune specifiche agevolazioni, sotto forma di **credito d'imposta**, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale nel primo / secondo / terzo trimestre 2022, in seguito estese anche ai mesi di ottobre e novembre 2022 ad opera del DL n. 144/2022, c.d. "Decreto Aiuti-ter".

Ora, il recente DL n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti-quater" ripropone le citate agevolazioni anche per il mese di dicembre 2022 prevedendo inoltre il differimento al 30.06.2023 (in precedenza 31.03.2023) dell'utilizzo / cessione del credito d'imposta relativo al quarto trimestre 2022.

ESTENSIONE CREDITI D'IMPOSTA AL MESE DI DICEMBRE 2022

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE

L'art. 1, c.1, DL n. 144/2022, c.d. "Decreto Aiuti-ter" ha riconosciuto alle imprese energivore, un credito d'imposta nella misura del **40% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad **ottobre e novembre 2022**. L'agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Ora, l'art. 1, c.1 del Decreto in esame, **estende** la predetta agevolazione al mese di **dicembre 2022**. Viene

riconosciuto il **beneficio anche alle imprese** che hanno **prodotto e autoconsumato energia** nei mesi di ottobre e novembre 2022, per le quali **l'aumento del costo per kWh** è calcolato con riferimento alla variazione del **prezzo unitario dei combustibili** acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione dell'energia elettrica. Per tali imprese il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, di ottobre e novembre 2022, **del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica (PUN)**. Ora, l'art. 1, c.2, **estende** la predetta agevolazione **anche alle imprese** che hanno **prodotto e autoconsumato energia** nel mese di **dicembre 2022**, per le quali l'aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione dell'energia elettrica. Per tali imprese il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre, del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica (PUN).

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE

L'art. 1, c.2, DL n. 144/2022, c.d. "Decreto Aiuti-ter" ha riconosciuto alle imprese gasivore un credito d'imposta pari al **40%** delle spese sostenute per **l'acquisto del gas naturale consumato a ottobre e novembre 2022** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il beneficio spetta a condizione che il **prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, **abbia subito un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio del **terzo trimestre 2019**. Ora, l'art. 1, c.1, **estende** la predetta agevolazione al mese di **dicembre 2022**.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE

L'art. 1, c.3, DL n. 144/2022, c.d. "Decreto Aiuti-ter" ha riconosciuto alle **imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW**, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. "non energivore"), un **credito d'imposta pari al 30%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata a **ottobre e novembre 2022**. Per tali imprese, il **beneficio spetta** a condizione che il **prezzo** della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi, **abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30%** rispetto al **terzo trimestre 2019**. Ora, l'art. 1, c.1, **estende** la predetta agevolazione al mese di **dicembre 2022**.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE

L'art. 1, c. 4, DL n. 144/2022, c.d. "Decreto Aiuti-ter" ha riconosciuto un credito d'imposta alle imprese non gasivore in misura **pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale** consumato in **ottobre e novembre 2022** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Per tali soggetti il **beneficio spetta** a condizione che il **prezzo** di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (**MI-GAS**) **pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME)**, abbia subito un **incremento** superiore al **30%** del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019. Ora, l'art. 1, c.1, **estende** la predetta agevolazione al mese di **dicembre 2022**.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Soggetti	Credito d'imposta				
	1 trimestre 2022	2 trimestre 2022	3 trimestre 2022	ottobre 2022 novembre 2022	dicembre 2022
Imprese energivore	20%	25%		40%	40%
Imprese non energivore	---	15%		30%	30%
Imprese gasivore	10%	25%		40%	40%
Imprese non gasivore	---				
Imprese esercenti attività agricola	20%	---	20%	20% (*)	
Imprese esercenti attività della pesca		20%			

(*) Per tali imprese il credito riferito al **quarto trimestre** era già stato previsto dal DL n. 144/2022. Lo stesso è stato concesso quindi anche per gli acquisti effettuati nel mese di dicembre e anche alle imprese **esercenti l'attività agromeccanica** identificate dal codice ATECO 1.61.

UTILIZZO CREDITI D'IMPOSTA 3 E 4 TRIMESTRE 2022

L'art. 1, c.3 del Decreto in esame proroga dal 31.03.2023 al **30.06.2023** il termine entro il quale è possibile **utilizzare, esclusivamente in compensazione** tramite il **mod. F24, i crediti d'imposta** spettanti:

- per le **spese** di acquisto di **gas / energia consumato** nei mesi di **ottobre e novembre 2022**;
- per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel mese di **dicembre 2022**;
- per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel **terzo trimestre 2022**;

Sia in caso di utilizzo "diretto" da parte dell'impresa beneficiaria che di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.

Merita evidenziare che, come specificato dall'Agenzia delle Entrate *nelle Circolari 13.5.2022, n. 13/E e 16.6.2022, n. 20/E*, l'utilizzo del credito d'imposta anche per **importi superiori a € 5.000 annui**, avendo natura "agevolativa", **non richiede**:

- la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l'apposizione del visto di conformità;

Si rammenta che i bonus in esame:

- non sono soggetti ai limiti di:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007;
- non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;
- sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

CEDIBILITÀ CREDITI D'IMPOSTA 4 TRIMESTRE 2022

L'art. 1, c.4 del Decreto in esame, proroga dal 31.03.2023 al **30.6.2023** il termine entro il quale è possibile **cedere, solo per intero**, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, **i crediti**

d'imposta spettanti per le **spese di acquisto di gas / energia consumato** nei mesi di **ottobre e novembre 2022**. Lo stesso comma 4 fissa al medesimo termine (30.06.2023) **anche la cessione** dei crediti d'imposta spettanti per le **spese di acquisto di gas / energia consumato** nel mese di **dicembre 2022** e la **cessione** dei **crediti energetici** relativi al **3 trimestre 2022** introdotti dall'art. 6, DL n. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis". In generale non è consentita una successiva cessione: tuttavia sono **possibili 2 ulteriori cessioni**, successive alla prima, **solo se** effettuate **a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione**.


Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, nelle citate Circolari n. 13/E e 20/E **l'utilizzo parziale del credito** d'imposta **tramite il mod. F24 non** consente la **cessione** della **quota non utilizzata**.

I soggetti beneficiari del credito d'imposta a seguito della cessione dello stesso devono **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, c.3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (**ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro**) o da un responsabile del **CAF imprese**. Il credito d'imposta è **usufruito dal cessionario** con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque **entro il 30.06.2023**. Per effetto del richiamo agli artt. 121, commi da 4 a 6 e 122-bis, DL n. 34/2020:

- è demandato all'Agenzia delle Entrate il potere di controllo e recupero degli importi non spettanti;
- i soggetti interessati dagli obblighi anticiclaggio che intervengono nelle cessioni "non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e astensione" di cui agli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007;
- l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, le comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio.

COMUNICAZIONE IMPORTO CREDITO RESIDUO

In base all'art. 1 c.7 del Decreto in esame **entro il 16.03.2023** i **beneficiari dei crediti d'imposta energetici** (imprese energivore / non energivore - imprese gasivore / non gasivore) relativi al **3 e 4 trimestre 2022**, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono **comunicare** all'Agenzia delle Entrate **l'importo del credito maturato** nel 3 e 4 trimestre 2022. La definizione del contenuto / modalità di presentazione della comunicazione è demandata all'Agenzia delle Entrate.



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.